

## ***Licenziamento illegittimo, disoccupazione e riduzione del risarcimento del danno***

*La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11835 del 15 maggio 2018, ha chiarito che l'indennità di disoccupazione percepita tra il licenziamento illegittimo e la sentenza di annullamento dello stesso, non va detratta dall'indennità che il datore di lavoro deve versare all'ex dipendente a titolo di risarcimento del danno.*

.....

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha definito che a seguito di un licenziamento poi dichiarato nullo, le somme che sono state percepite dal lavoratore a titolo di indennità di disoccupazione non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno. L'indennità sopra detta difatti opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al dipendente per effetto del licenziamento.

### ***Il fatto***

Il caso nasce dalla sentenza con cui la corte di appello condannava una società al pagamento a favore di un dipendente licenziato illegittimamente dalla stessa, di una somma a titolo di risarcimento del danno, detratto quanto percepito dall'INPS a titolo di indennità di disoccupazione.

Nel giudizio di fronte al tribunale di prime cure, il lavoratore aveva richiesto la dichiarazione di illegittimità del recesso (la cui valutazione non è oggetto del commento qui proposto, ndr.) con il mantenimento di tutti i diritti maturati in precedenza, la salvaguardia delle condizioni contrattuali, oltre al risarcimento di tutti i danni patiti in ragione della illegittima risoluzione del rapporto di lavoro in misura pari alle retribuzioni perse in conseguenza della cessazione del lavoro e fino alla effettiva riammissione in servizio.

Il tribunale dichiarava la nullità del licenziamento e predisponendo la riammissione del ricorrente nel posto di lavoro nonché il risarcimento del danno, in misura pari a tutte le retribuzioni perse dal disposto licenziamento fino alla effettiva riammissione in servizio, oltre accessori.

La corte di secondo grado nel confermare il giudizio di illegittimità del recesso, deduceva che andava inoltre detratto a titolo di "aliunde perceptum" (cioè la retribuzione che il lavoratore ha percepito da altri datori di lavoro con i quali abbia instaurato un rapporto di lavoro successivamente al licenziamento, ndr), quanto ricevuto nel medesimo periodo dal lavoratore a titolo di indennità di disoccupazione, conseguenza immediata e diretta del licenziamento illegittimo.

Il lavoratore proponeva quindi , per quel che interessa in questa sede, ricorso per la cassazione della sentenza, nella misura in cui non era stato considerato che l'indennità di disoccupazione ha natura previdenziale e quindi non era stata percepita attraverso l'impiego della capacità lavorativa e poi perché tali proventi non potevano considerarsi definitivamente acquisiti al patrimonio del lavoratore, essendo ripetibili dall'ente previdenziale allorché vengano meno i presupposti per la loro erogazione.

### ***La decisione***

La Cassazione accoglieva il ricorso.

Motivavano gli ermellini che la corte territoriale erroneamente non si era adeguata al principio di legittimità già espresso dalla giurisprudenza precedente della Cassazione sul punto, secondo il quale “in tema di aliunde perceptum, le somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di mobilità non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto di lavoro, atteso che detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge”.

Avvalora del resto tale orientamento, continuava la Suprema Corte, la mancanza di definitività e di stabilità nel tempo della erogazione (come invece potrebbe ipotizzarsi in una fattispecie risarcitoria ove viene in rilievo la corresponsione dell'indennità di accompagnamento o di una pensione di invalidità ovvero di una rendita vitalizia) perché l'Istituto previdenziale, allorquando gli sarà comunicata la riammissione in servizio da parte della società nel posto di lavoro senza soluzione di continuità, e con conservazione dei diritti acquisiti e mantenimento dello status giuridico ed economico maturato, dovrà provvedere alla ripetizione di quanto corrisposto essendo venuto meno ex tunc il presupposto del diritto dell'assicurato alla prestazione, con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore detraibile dall'ammontare del risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro.

Per tutto quanto espresso, la Cassazione accoglieva il ricorso del lavoratore.

### ***In definitiva***

La sentenza in argomento pone la questione se, nel caso di declaratoria di illegittimità del recesso con risarcimento del danno, dalle somme percepite dal lavoratore tra il momento in cui è stato licenziato e la pronuncia di annullamento, va detratto quanto percepito a titolo di disoccupazione.

La risposta della Suprema Corte è negativa e i Giudici spiegano perché.

In generale, se un lavoratore viene licenziato e successivamente egli trova collocazione in un'altra azienda, nel momento in cui il recesso viene giudizialmente annullato perché considerato illegittimo, il risarcimento che il datore di lavoro deve versare al dipendente deve essere ridotto dall'aliunde perceptum, che altro non è che quanto la persona ha percepito altrove (o da altri), intendendo come tale quanto il lavoratore ha percepito a livello di retribuzione o compenso per altre attività lavorative, nel periodo intercorrente tra il recesso e la sentenza che ha dichiarato il recesso stesso illegittimo.

Di fronte ai Giudici di legittimità è stata posta la questione se dalle cifre sopra dette occorre decurtare anche quanto un lavoratore ha eventualmente percepito a titolo di Naspi. A questo la Cassazione ha risposto di no.

Innanzitutto l'occasione è favorevole per ricordare in estrema sintesi quanto definito dal Jobs Act in tema di risarcimento per licenziamento illegittimo. In particolare, con la riforma, oggi un lavoratore assunto in tale "regime" può rivendicare solo il risarcimento del danno e non la reintegra nel posto di lavoro, che è prevista solo ed esclusivamente nei casi di licenziamento discriminatorio oppure orale o nullo o quando il fatto materiale è giudicato insussistente.

La giurisprudenza, ormai consolidata, ha definito che in caso di risarcimento del danno, dalle cifre spettanti al lavoratore vanno tolte le somme che nel frattempo egli ha guadagnato lavorando per un'altra azienda o con un'altra attività lavorativa, o anche quanto avrebbe percepito se si fosse attivato effettivamente per la ricerca di una nuova occupazione. Dalle somme di cui si parla, invece, non possono essere sottratti i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità eventualmente percepiti nel periodo.

La pronuncia qui considerata allarga il campo anche alla disoccupazione che, dalle parole dei Giudici, "opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al dipendente per effetto del licenziamento".

Questo perché la Naspi non è un elemento di reddito "definitivo e stabile nel tempo", in quanto l'Inps, una volta venuto a conoscenza della disposizione di avvenuta reintegra del lavoratore nel suo posto di lavoro, chiede la restituzione di quanto erogato, sulla base del principio secondo il quale viene meno lo stesso presupposto di base su cui tale erogazione è effettuata. Quindi, non risulta e non può risultare la disoccupazione come incremento patrimoniale del lavoratore e, a cascata, non può essere detratta dalle somme dovute dal datore di lavoro, soccombente in giudizio, a titolo di risarcimento del danno, perché sono le stesse cifre che a sua volta il lavoratore dovrà in pratica restituire all'Istituto previdenziale.